

## **CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ**

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00+IVA in caso di controversie il cui valore rientri nella soglia dei 250.000,00 euro o di euro 80,00 + IVA se il valore della controversia supera tale cifra, importo che è versato da entrambe le parti se dopo il primo incontro preliminare decidono di proseguire con la mediazione. (Sentenza del TAR Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015).  
Si specifica che indipendentemente dall'esito della procedura di mediazione l'Organismo di Mediazione Fondazione Luigi Negrelli richiederà alla parte istante le spese vive documentate (raccomandate inviate per le convocazione ecc..) prima della consegna del verbale.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nelle tabelle.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella A:
  - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
  - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
  - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dalla presente previsione a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
  - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità debbono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per

la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

### **TABELLA INDENNITA' MEDIAZIONE OBBLIGATORIA (A)**

**Spese di Mediazione per le procedure che rientrano nelle materie in cui il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità.**

**VALORE DELLA LITE**

**SPESA DI MEDIAZIONE**

(per ciascuna parte, già ridotta di 1/3 e di 1/2 dal settimo scaglione– gli importi indicati sono soggetti ad IVA)

Fino a € 1.000,00	€. 160,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€. 180,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€. 200,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€. 240,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€. 400,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€. 666,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€. 1.000,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€. 1.900,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€. 2.600,00
Oltre 5.000.000,00	€. 4.600,00

### **TABELLA INDENNITA' MEDIAZIONE VOLONTARIA (B)**

**Spese di Mediazione per le procedure che rientrano nelle materie in cui il tentativo di conciliazione è facoltativa.**

**VALORE DELLA LITE**

**SPESA DI MEDIAZIONE**

(per ciascuna parte – gli importi indicati sono soggetti ad IVA)

Fino a € 1.000,00	€. 240,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€. 270,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€. 300,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€. 360,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€. 600,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€. 1.000,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€. 2.000,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€. 3.800,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€. 5.200,00
Oltre 5.000.000,00	€. 9.200,00

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.

---

Ai sensi dell'art 16 del DI 145/2011, della circolare 20 dicembre 2011 e dell'art. 7, comma 1 lett. b) del Decreto 4 agosto 2014, n. 139, che ha modificato l'art. 16 del Decreto Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, dovranno essere corrisposte dopo l'incontro preliminare di mediazione e solo in caso di prosecuzione le spese di avvio euro 40,00+IVA in caso di controversie il cui valore rientri nella soglia dei 250.000,00 euro o di euro 80,00 + IVA se il valore della controversia supera tale cifra.

Per la mediazione obbligatoria (la tabella sopra riportata è stata già ridotta):

1. in caso di effettivo svolgimento della mediazione: dalla tabella base (B) si effettua la riduzione di 1/3 per i primi 6 scaglioni e della metà dal 7° in poi.
2. in caso di successo: dall'importo ridotto sub 1 SI AUMENTA di ¼ per ciascuno scaglione di riferimento
3. in caso di mancata comparizione dell'altra parte: la parte istante è tenuta a presentarsi al fine del rilascio del verbale- paga 40,00 per il 1° scaglione e 50,00 per i successivi.
4. in caso di mancata comparizione dell'altra parte: se la parte istante , tenuta a presentarsi per il rilascio del verbale, chiede la formulazione della proposta dovrà pagare: (dall'importo ridotto sub 1 per ciascuno scaglione) l'aumento di 1/5
5. non sono consentiti altri aumenti
6. in caso di gratuito patrocinio: non dovrà essere corrisposta alcuna indennità.  
(la parte è tenuta a depositare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore. Se l'organismo lo richiede la parte deve depositare anche la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato)

Per la mediazione facoltativa , sollecitata dal giudice, prevista dalle parti (nel contratto):

1. in caso di particolare importanza e complessità dell'affare: può essere aumentata in misura non superiore a 1/5
2. in caso di formulazione della proposta: deve essere aumentata di 1/5
3. in caso di successo: aumento non superiore a ¼ dell'importo previsto in tabella
4. in caso di mancata comparizione dell'altra parte: la parte istante , se si presenta - paga 40,00 per il 1° scaglione e 50,00 per i successivi.

Tutte le spese non previste dal DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011 sono da ritenersi aggiuntive.